



OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE

Nell'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, convocato per le ore **20:30**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

All'appello, alle ore 20,40, sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Assente*
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
OLIVIERO BILLI	CONSIGLIERE	Assente*
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Assente*
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO BARONCELLI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Assente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Assente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Assente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

* E' entrato al punto 3) all'ODG

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI	VICE-SINDACO	Assente*
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

*Entra durante il presente punto all'ODG

Scrutatori: **BELLI LUCA - SIRINGO SIMONA - VANNUCCINI MASSIMO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, secondo cui "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *"gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 dispone: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 1 corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...."*;

VISTO:

- che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito dal 2020 la IUC, ad eccezione della componente TARI;

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014 e s.m.i., nel quale nella parte III viene disciplinata la componente Tari;

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 28 settembre 2020 con la quale, alla luce della disposizione di cui al comma 738, art. 1, Legge 160/2019, la disciplina regolamentare comunale della componente Tari della IUC è stata trasferita in un separato "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)", contenente le disposizioni vigenti, integrate con le modifiche introdotte dalla norma sopra esposta, nell'intento della semplificazione;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento normative emergenziale e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

VISTO che l'Autorità di Regolazione, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per

contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021. Si riportano alcune delle varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020:

- il DPCM 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, con cui sono state poste restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

- a) la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- b) la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- c) la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- d) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- e) la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- f) la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- g) lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- h) lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curricolari delle Università;
- i) la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- l) la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
- m) la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- n) il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il DPCM 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La Regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "Arancione";

- il DPCM 3 dicembre 2020 che ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

VISTI, inoltre, i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;

VISTO, infine, il D.L. 52 del 22/04/2021 (cosiddetto decreto "Riaperture"), in corso di conversione in legge, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività

economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;

RISCONTRATO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sull'intero tessuto socio-economico del Comune, ma in particolare sulle attività produttive e turistiche;

RITENUTO opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;

PRESO ATTO che la stessa esigenza di sostegno è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge;

TENUTO CONTO che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

CONSIDERATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", anche "in misura superiore alle risorse assegnate", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti";

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di semplificare il procedimento, di prevedere l'applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dall'intervento agevolativo in sede di elaborazione del saldo TARI per l'anno 2021 la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2021;

RITENUTO a tal fine opportuno modificare l'articolo 27 del vigente regolamento TARI, rubricato "Agevolazioni" nel modo indicato nell'allegato "A", inserendo una norma applicabile per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

VISTO INOLTRE il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE 2018/851 (in materia di rifiuti) che modifica la direttiva 2008/98/CE, e la direttiva (UE) 2018/852 (in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);

ATTESO che:

- il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento eurounitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183 (definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente abrogazione della categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
- l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali per avvalersi della opzione di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
- la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;

ATTESO, inoltre, che il comma 48, art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede una riduzione obbligatoria ai fini tari per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel Territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione dall'Italia, e sostituisce, apportando modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9 bis del D. L. 47/2014;

CONSIDERATO quindi, alla luce di queste considerazioni, di dover procedere all'adeguamento normativo del regolamento comunale, modificando i seguenti articoli:

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti: si apportano modifiche a seguito delle nuove definizioni di rifiuti (articolo 183 del D. Lgs 152/2006) e classificazione in rifiuti urbani e speciali (articolo 184 del citato Decreto legislativo) ad opera delle disposizioni del D. Lgs 116/2020;

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani: abrogazione dell'intero articolo in conseguenza delle

norma del d. Lgs. 116/2020;

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo: è stato eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati;

Art. 9 – Esclusione dell'obbligo del conferimento: è stato eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati;

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio: integrazione a seguito delle modifiche di cui agli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 152/2006, e più precisamente: a) coordinando il primo comma ed i seguenti con le nuove disposizioni di legge con conseguente eliminazione del riferimento ai rifiuti speciali non assimilati o assimilati agli urbani; b) prevedendo al secondo comma, l'esclusione, per legge, dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola di cui all'art. 2135 c.c. ed attività connesse e delle superfici dei locali adibiti all'esercizio delle attività industriali con esclusivo riferimento alle superfici di produzione, rimanendo tassabili le superfici accessorie quali, ad esempio, gli uffici, le mense, gli spazi espositivi, i depositi etc che sono idonee alla produzione di rifiuti urbani;

Art. 13 – Determinazione della tariffa: è stato tolto il riferimento ai rifiuti assimilati;

Art. 21 – Tributo giornaliero: è stato inserito il riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione temporanea in aree mercatali, in quanto assorbita dal nuovo canone come previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019;

Art. 23 – Riduzioni per utenze domestiche: al fine della completezza del regolamento è stata recepita all'interno dello stesso la norma per il conferimento di rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche, introdotta con deliberazione di C.C. n. 31 del 26 aprile 2016; si segnala, al comma 6, l'adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dal 2021 sostituisce, apportando modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9 bis del D. L. 47/2014;

Art. 25 – Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati a recupero: adeguamento alla nuova disciplina introdotta da D. Lgs. 116/2020 e dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come approvato in Legge 21 maggio 2021, n. 69, che posticipa al 1 gennaio 2022 l'efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio al recupero dei rifiuti urbani, da presentarsi al Comune entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dall'anno successivo mentre, per il solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Art. 27 – Agevolazioni: come già specificato, è stata inserita una norma applicabile per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid -19; Si è provveduto inoltre all'adeguamento degli allegati del regolamento alle nuove disposizioni di legge;

VISTO:

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente";

VISTE le modifiche al Regolamento Tari, come riportate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che garantiscono una piena aderenza alla

normativa vigente;

DATO ATTO che le modifiche apportate al regolamento Tari avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28/06/2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (Vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

Assessore Gherardi illustra il provvedimento.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Guercini (Agliaiana in Comune) astenuto.

Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) astenuto.

Nerozzi (Agliaiana Cambia) favorevole.

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) astenuto.

Buono (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Billi (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Coppini (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Santoro (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Belli (Lega Salvini Agliana) favorevole.

Baroncelli (Fratelli d'Italia) favorevole.

Innocenti (Fratelli d'Italia) favorevole.

Siringo (Fratelli d'Italia) favorevole.

Sindaco favorevole.

Presidente Pacini favorevole.

Si procede con la votazione:

CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Agliana Cambia) ed astenuti n. 3 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune)

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che qui si richiamano integralmente;
2. di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)", come da Allegato "A" alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, nel quale le parole aggiunte sono in grassetto corsivo e quelle sopresse barrate;
3. di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto pertanto che il testo del citato "Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)", comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate e degli allegati è costituito dall'Allegato "B" alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
5. di provvedere a trasmettere, come disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la deliberazione di cui alla presente proposta ed i rispettivi allegati, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2021;
6. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Agliana;
7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. lgs 267/2000, al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione del regolamento Tari.

Quindi, con distinta votazione, **CON VOTI** favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Agliana Cambia) ed astenuti n. 3 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune) , dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**